



Repertorio n. 6510

Raccolta n. 4889

.....**MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE**.....

.....**REPUBBLICA ITALIANA**.....

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di novembre, in Morbegno, nel mio studio al Viale Stelvio n. 65, avanti a me Giorgio Pozzoli, Notaio in Morbegno iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è personalmente comparsa la signora.....  
PALMA STEFANIA, nata a Lodi (LO) il giorno 23 ottobre 1968, domiciliata a Sondrio (SO), Salita Schenardi n. 6, codice fiscale PLM SFN 68R63 E648G,.....  
della cui identità personale io Notaio sono certo.....

REGISTRATO  
a SONDRIO  
il 21 novembre 2024  
n. 9934 serie 1T  
euro 245,00

.....**Premesso**.....

**a)** che la riunione del Consiglio di Indirizzo della "FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE", ora denominata "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE", con sede in Sondrio (SO), Salita Schenardi n. 6, codice fiscale numero 93028760143, durata illimitata, iscritta al REA SO-76573 presso la Camera di Commercio di Sondrio, fondazione riconosciuta e iscritta al numero 9 alla pagina 310 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Sondrio a far data dal 7 febbraio 2018, riunione tenutasi in data 8 luglio 2024, di cui al verbale da me ricevuto in medesima data repertorio numero 6210/4667, registrato a Sondrio in data 16 luglio 2024 al numero 6205 serie 1T, al fine di rispettare i requisiti della disciplina del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore introdotta con Legge 15 luglio 2022 n. 99, ha deliberato di approvare un nuovo testo dello statuto conformandolo allo schema previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito numero 89 del 17 maggio 2023, in applicazione dell'articolo 4 terzo comma Legge 99/2022, deliberando, tra l'altro:.....

**a1)** di modificare la denominazione della fondazione in.....  
"Istituto Tecnologico Superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare", in breve "ITS Academy Agroalimentare";.....

**a2)** di adottare il testo di cui all'articolo 1.1 del deliberato statuto dal seguente tenore letterale:.....

"1. È costituita una Fondazione denominata.....  
....."**Istituto Tecnologico Superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare**".....  
.....in breve "**ITS Academy Agroalimentare**".....

operante nell'area tecnologica Sistema Agroalimentare, con sede nella provincia di Sondrio, e più precisamente nel comune Sondrio, con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022 n. 99 (di seguito, "ITS Academy Agroalimentare ").";.....

**b)** che la prefettura competente all'approvazione del deliberato statuto in conformità all'articolo 2 D.P.R. 361/2000 ritiene opportuno apportare alcune piccole modifiche non sostanziali e ritenute doverose al fine di precisare quanto riportato all'articolo 1.1 dello statuto;.....

**c)** che tali modifiche non alterano in maniera sostanziale lo statuto sociale;.....

**d)** che, in conformità alla deliberazione n. 20) del sopracitato verbale da me ricevuto in data 8 luglio 2024 repertorio numero 6210/4667, il Consiglio di Indirizzo ha deliberato di delegare il Presidente e il membro del Consiglio di Indirizzo PALMA STEFANIA, disgiuntamente tra loro, all'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per l'esecuzione delle delibere assunte nella predetta riunione, di emettere qualsiasi dichiarazione necessaria in ordine a rettifiche ed integrazioni e di provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle medesime delibere,.....

.....quanto sopra premesso.....

la signora PALMA STEFANIA, nella sua qualità di membro del Consiglio di Indirizzo della "FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE", ora denominata "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE", a quanto infra autorizzata in forza di quanto descritto al punto d) delle premesse,.....

.....conviene:.....

**1)** di modificare l'articolo 1.1 del vigente statuto della Fondazione in oggetto con il testo dal seguente tenore letterale:.....

"1. In data 13 dicembre 2017 per atto a rogito Notaio Franco Cederna di Sondrio repertorio numero 131603/31559, secondo le volontà espresse dai fondatori, è stata costituita la Fondazione ora denominata.....

....."**Istituto Tecnologico Superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare**".....

.....in breve "**ITS Academy Agroalimentare**".....

operante nell'area tecnologica Sistema Agroalimentare, con sede nella provincia di Sondrio, e più precisamente nel comune Sondrio, con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022 n. 99 (di seguito, "ITS Academy Agroalimentare ").";.....

**2)** conseguentemente a quanto sopra, di adottare il nuovo testo dello statuto che, sottoscritto dalla comparente e per ultimo da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "**A**"......

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla comparente che lo approva e con me Notaio per ultimo lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trenta.....

Consta di un foglio di protocollo dattiloscritto in parte con mezzo elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me Notaio per tre intere pagine e fin qui di questa quarta.....

F.to Stefania Palma

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

1. In data 13 dicembre 2017 per atto a rogito Notaio Franco Cederna di Sondrio repertorio numero 131603/31559, secondo le volontà espresse dai fondatori, è stata costituita la Fondazione ora denominata

**"Istituto Tecnologico Superiore per l'innovazione del sistema agroalimentare"**  
in breve **"ITS Academy Agroalimentare"**

operante nell'area tecnologica Sistema Agroalimentare, con sede nella provincia di Sondrio, e più precisamente nel comune Sondrio, con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022 n. 99 (di seguito, "ITS Academy Agroalimentare").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

### Art. 2 - Missione e scopi della ITS Academy Agroalimentare

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della Legge 99/2022, la ITS Academy Agroalimentare ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico- professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione

dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

### **Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma (cartacea, cd-rom, audiovisivi), aventi per oggetto temi inerenti le attività svolte dalla Fondazione;
- realizzare e riprodurre pubblicazioni in stampa, siti web, prodotti audiovisivi, magazine multimediali;
- pubblicare, diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

### **Art. 4 - Patrimonio**

La Fondazione è dotata di un patrimonio non inferiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da

persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;  
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

#### **Art. 5 - Fondo di gestione**

Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

#### **Art. 6 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il **31 (trentuno) dicembre** di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 (trenta) giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 7 - Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### **- Fondatori**

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- l' "Istituto Tecnico Agrario Annesso al Convitto Nazionale Statale "G. Piazzi" con sede in Sondrio;
- l' "APF Valtellina - Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina" con sede in Sondrio;
- la "Latteria Sociale di Chiuro Società Cooperativa Agricola" con sede in Chiuro;
- la "Società Agricola Melavi" - Società Cooperativa" con sede in Ponte in Valtellina;
- la società "Bresaole del Zoppo S.r.l.", con sede in Buglio in Monte;
- la società "Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina Società Consortile a R.L." con sede in Sondrio;
- la società "Salumificio Mottolini S.r.l.", con sede in Poggiridenti;
- la "Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola" con sede in Delebio;

- la società "Icam S.p.a." con sede in Lecco;
- la società "Il Sentiero Cooperativa Sociale" con sede in Morbegno;
- l'ente "Confcooperative Dell'Adda" con sede in Sondrio;
- l' "Università degli Studi Di Milano" con sede in Milano;
- l' "Università Cattolica del Sacro Cuore" con sede in Milano;
- la "Fondazione Fojanini di Studi Superiori Azienda Agricola La Castellina" con sede in Sondrio;
- la "Provincia di Sondrio" con sede in Sondrio;
- il "Comune di Morbegno" con sede in Morbegno;
- il "Comune di Albosaggia" con sede in Albosaggia;
- la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio" con sede in Sondrio;
- il "Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero dell'Adda" con sede in Sondrio;
- la "Confindustria Lecco e Sondrio" con sede in Lecco;
- la "Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Sondrio" con sede in Sondrio;
- il "Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio" con sede in Cremona;
- la società consortile "Ecole - Enti Confindustriali Lombardi Per L'Education - Società Consortile a R.L." con sede in Milano;
- la "Fondazione Luigi Clerici" con sede in Milano;
- la "Fondazione Pro Valtellina Ets" con sede in Sondrio;
- l' "Istituto di Istruzione Superiore "P.A. Focchi"" con sede in Lecco;
- l' "Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio" con sede in Sondrio.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

#### **- Partecipanti**

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della

Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

#### **Art. 8 - Esclusione e recesso**

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

#### **Art. 9 - Organi della Fondazione**

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

#### **Art. 10 - Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al

voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri fino a un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate per ragioni del loro ufficio tuttavia, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, all'atto della nomina e per tutto il mandato, l'importo massimo delle remunerazioni annuali assegnabili da parte del Consiglio di Amministrazione agli amministratori destinatari di deleghe ai sensi dei commi 11 e 12 del presente articolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

b) designa i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

c) predispose il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Decade l'Amministratore che, salvi i casi di impedimento previsti da regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. I casi di impedimento devono essere documentati dall'amministratore al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata accertata dal Consiglio di Amministrazione su iniziativa del Presidente.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

9. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d) ed e).

#### **Art. 12 - Assemblea dei Partecipanti**

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un voto;

- ad ogni Partecipante compete un voto, fermo restando che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei voti che competono complessivamente ai Fondatori.

Nell'ipotesi in cui il numero dei voti dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quelli dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i voti determinati dall'Assemblea in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori, e più precisamente mediante la seguente formula:

"X = LIMITE di 1/3 (un terzo) = Fondatori/3

Y = PESO voto partecipante in Assemblea = X / numero Partecipanti".

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione, nel rispetto delle determinazioni adottate dai Soci Fondatori in merito alla destinazione delle quote;

e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e

ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

### **Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico**

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, salvo il rimborso spese sostenute debitamente documentate per ragioni del loro ufficio.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e

trasmettere documenti.

#### **Art. 14 - Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.
2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

#### **Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione**

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.
3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Scioglimento della Fondazione**

1. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali che residuano, al termine della liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative aventi sede nella provincia di Sondrio determinati dall'autorità governativa di cui all'articolo 31 codice civile.
2. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

3. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

**Art. 17 - Strumenti deflattivi del contenzioso**

1. Per le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

**Art. 18 - Clausola arbitrale**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

**Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)**

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

**Art. 20 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

F.to Stefania Palma

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso atto e del relativo allegato "A" conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82.